

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-903 del 25/02/2019
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSII DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 Ditta GEOFARM di Davoli Denis, Mendes & C. Snc Poviglio.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-934 del 25/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno venticinque FEBBRAIO 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.36964/2018

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"GEOFARM di Davoli Denis, Mendes & C. Snc"** - Poviglio.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata all'interno del procedimento unico di cui alla conferenza dei servizi indetta dal SUAP Bassa Reggiana ai sensi dell'art.14 e seguenti della L. n.241/1990, presentata dalla Ditta **"GEOFARM di Davoli Denis, Mendes & C. Snc"** avente sede legale in Comune di **Viadana – Via G. Rossa n.97** – Provincia di Mantova, concernente l'impianto per l'attività di commercio al dettaglio e ingrosso di prodotti per agricoltura e giardinaggio, ubicato in Comune di **Poviglio – Via Parma n.90/4** – Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti di ARPAE con prot.PGRE/16643 del 17/12/2018 e successive integrazioni pervenute in data 22/01/2019 acquisite con PG/2019/0010630 e in data 07/02/2019 acquisite con PG/2019/0020585;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06;

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Vista la Vista la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – sede di Novellara con atto n.prot.PG/21171 acquisito in data 08/02/2019;

Visto il nulla-osta del Comune di Poviglio acquisito in data 15/02/2019 al PG/25409, in merito allo scarico in dei reflui domestici in corpo idrico superficiale;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"GEOFARM di Davoli Denis, Mendes & C. Snc"** ubicato nel Comune di **Poviglio – Via Parma n.90/4**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
--------------------------------	-------------------

Acque	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
-------	--

2) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

Allegato 1 – Scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06;

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata alla conclusione positiva della Conferenza dei Servizi indetta dal SUAP Bassa Reggiana ai sensi dell'art.14 e seguenti della L. n.241/1990.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi indetta dal SUAP Bassa Reggiana ai sensi dell'art.14 e seguenti della L. n.241/1990;

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06.

Trattasi di scarico proveniente dal servizio igienico di pertinenza della ditta. Le acque scaricate sono classificabili in base all'art.74 del D.Lgs.152/06 come acque reflue domestiche.

L'impianto previsto è costituito da una fossa biologica tipo Imhoff e da un filtro batterico anaerobico dimensionati per una potenzialità pari a 2 Abitanti equivalenti. Il recapito finale (punto di scarico denominato S1) è nel fosso che si immette nel cavo Dugaretto Bertona, come indicato nella *Tav. 8 Planimetria generale - Schema rete fognaria*, aggiornata al 21/01/2019.

La rete delle acque meteoriche è separata dalla rete delle acque reflue domestiche, come rappresentato nella suddetta planimetria. Tali acque recapitano in parte nel punto di scarico S1 (acque di piazzale) ed in parte nel punto di scarico S2 (pluviali dei tetti) che confluisce sempre nel cavo Dugaretto Bertona.

Prescrizioni

1. L'impianto di depurazione deve essere realizzato come da progetto e nel rispetto delle caratteristiche costruttive tecnico-funzionali come previsto dalla tabella A secondo i criteri fissati della tabella B della Delibera n°1053/03;
2. L'installazione dell'impianto di depurazione deve essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato a la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
3. Il pozzetto di ispezione a valle delle impianto e prima dell'immissione dello scarico in acque superficiali, assunto per il controllo, dovrà essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
4. E' tassativamente vietato lo scarico di reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l'ambiente;
5. Il titolare dello scarico dovrà garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti; dovrà inoltre essere garantito il deflusso delle acque reflue nel corpo idrico recettore;
6. I fanghi derivanti dagli impianti di trattamento devono essere sottoposti alla disciplina dei rifiuti.
7. È vietato sui piazzali di pertinenza della ditta effettuare operazioni e/o depositare materiali che possono determinare il dilavamento di sostanze inquinanti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.